



 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI		Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23	

INDICE

1. SCOPO E FINALITA'
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. MODALITA' ESECUTIVE
4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
5. ORARIO DI INTERVENTO
6. MODALITA' ESECUTIVE
7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
8. CANILE SANITARIO
9. TRASFERIMENTI DI CANI VERSO I CANILI RIFUGIO CONVENZIONATI
10. COMPETENZE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIETI
11. RUOLO DEI SERVIZI VETERINARI
12. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E DEI VOLONTARI

Rev.	Data emissione	Redatta	Verificata Responsabile SGQ	Approvata Responsabile Dipartimento di Prevenzione
Rev. 0	16/05/2025	 Dr. A. Di Giambattista	 Dott. A. Brunelli	 Dr. G. Fovi de Ruggiero

STATO DELLE REVISIONI

DATA	REVISIONE	MOTIVO DEL CAMBIAMENTO
16/5/2023	0	Emissione Istruzione Operativa Interventi su animali d'affezione segnalati vaganti e/o feriti sul territorio della Provincia di Rieti

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

1. SCOPO E FINALITA'

Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di descrivere le modalità operative adottate dal Servizio Veterinario di Sanità Animale per l'attivazione del servizio cattura cani trasporto ed eventuale immediato soccorso di cani vaganti e/o feriti e di gatti feriti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
- ✓ Legge 14 agosto 1991, n.281 - "Legge quadro in materia di animale di affezione e prevenzione del randagismo"
- ✓ Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 – "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"
- ✓ Legge Regione Lazio n. 33 del 6 ottobre 2003 - "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci"
- ✓ DGR Lazio 866 del 18 dicembre 2006 – "Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003".
- ✓ DGR Lazio n° 43 del 29 Febbraio 2010 "Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo."
- ✓ Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53."

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	<p style="text-align: center;">INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI</p>	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

- ✓ Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 - "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016."

3. MODALITA' OPERATIVE

Tale procedura è destinata al personale Medico Veterinario Dirigente delle Aree A - C, e personale ausiliario reputato all'accalappiamento, alla cattura ed il trasporto.

L'istituto di pronta disponibilità è applicato ai casi in cui è strettamente necessario garantire interventi assistenziali e urgenti. L'istruzione non prevede gli interventi diversi da quelli segnalati per animali d'affezione.

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità dell'intervento dipendono dalla tipologia dell'intervento richiesto e possono essere suddivise secondo i seguenti punti:

1. cane ferito o investito.
2. gatti liberi vaganti feriti.
3. cane che ha aggredito persone o altri animali (necessaria la presenza del Medico veterinario Dirigente e delle Forze dell'Ordine per provvedimenti inerenti la gestione di cani pericolosi).
4. cane/gatto sospetto maltrattato (necessaria la presenza del Medico Veterinario Dirigente e delle Forze dell'Ordine per eventuali provvedimenti a cui dare seguito).
5. cane in prossimità di strade ad alta circolazione. In questo caso specifico, considerando l'elevato rischio sia per l'ausiliare che per eventuali automobilisti e passanti, deve essere assicurato l'intervento delle Forze dell'Ordine.
6. cane segnalato libero vagante e messo in sicurezza dalle Forze dell'Ordine o dai privati cittadini.

5. ORARIO DI INTERVENTO

Orario di servizio turno giornaliero 7.00 – 18.00: L'Intervento sarà gestito da personale in servizio.

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	<p style="text-align: center;">INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI</p>	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

Orari di reperibilità dei Medici Veterinari Dirigenti (da lunedì a venerdì 18.00 – 07.00 / prefestivi 07.00 – 07.00 / festivi 07.00 - 07.00: L'Intervento sarà gestito da Medico Veterinario Dirigente reperibile con l'eventuale supporto dell'ausiliario.

6. MODALITA' ESECUTIVE

L'intervento deve essere richiesto dalle Forze dell'Ordine contattando il Servizio in orario 07.00 – 18.00 presso gli uffici dei distretti competenti per territorio e dalle 18.00 alle 8.00 chiamando (per il tramite del centralino ASL) direttamente i Dirigenti Medici Veterinari di turno e/o i reperibili.

L'intervento in pronta disponibilità potrà anche essere attivato tramite contatto delle forze dell'ordine con il centralino ASL Rieti (0746-2781) il quale provvederà a sua volta ad allertare il personale reperibile.

Nel caso di interventi segnalati dal privato, senza coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, in ottemperanza a quanto specificato alla lettera C dell'Allegato A della DGR 43-2010, prima dell'intervento dovranno essere interessati gli Enti od organi di Polizia con funzione di controllo del territorio (in caso di impossibilità di raggiungere la Polizia Locale dovrà essere fatta segnalazione ad altre Forze di Polizia).

Il centralino non può comunicare ai segnalanti i riferimenti telefonici diretti dei Medici Veterinari e degli ausiliari.

Gli ausiliari potranno essere attivati esclusivamente dai Medici Veterinari del Servizio Veterinario di Rieti.

Gli accalappiamenti che, in base a quanto segnalato durante l'attivazione del servizio, ricadono nel tipo di intervento 1 e 2 (Cane ferito o investito, gatti liberi vaganti feriti) effettueranno l'intervento con la presenza sul posto di un Medico Veterinario.

Gli interventi che ricadono nel tipo 3 e 4 prevedono la presenza sul posto di un Medico Veterinario e delle Forze dell'Ordine che si coordineranno per gli adempimenti successivi.

Gli interventi di tipo 5 potranno essere demandati, a discrezione degli operatori Asl in servizio o in turno in qualità di responsabili di procedimento, agli Ausiliari assicurandosi telefonicamente della presenza di Forze dell'Ordine.

	<p>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare</p>		
	<p>INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI</p>	<p>Rev. 0 del 16/5/2025</p>	<p>Pag. 5 di 10</p>

Gli interventi di tipo 6 potranno essere demandati, a discrezione degli operatori Asl in servizio o in turno in qualità di responsabili di procedimento, agli Ausiliari.

7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Medico Veterinario che ha ricevuto la segnalazione deve accertarsi della possibilità di effettuare il recupero dell'animale e, in caso positivo, deve chiamare l'ausiliare al numero di servizio per fornire tutte le indicazioni necessarie al buon esito del recupero.

Al fine di limitare gli interventi negativi dovuti alla riconsegna dell'animale al proprietario nei minuti successivi alla richiesta di intervento, il Medico Veterinario che ha ricevuto la segnalazione deve anche prendere le opportune informazioni dal segnalante prima di contattare l'ausiliare.

Sarà compito dell'Ausiliare comunicare l'esito dell'intervento e compilare il registro interno delle uscite, avendo cura di annotare giorno, orario, luogo del recupero, Medico Veterinario responsabile del procedimento e Ausiliare che ha effettuato il recupero.

I cani in apparente buono stato di salute devono essere trasferiti al canile sanitario mentre gli animali feriti devono essere inviati, su indicazione del Medico Veterinario alla clinica veterinaria convenzionata. In quest'ultimo caso sarà compito del Medico Veterinario contattare la clinica per avvisare dell'arrivo di un animale bisognoso di cure, identificare l'animale e compilare la cartella clinica con tutte le informazioni anamnestiche e cliniche rilevate. In caso di invii alla clinica convenzionata in orario tra le 07:00 e le 18:00 la cartella clinica può essere inserita direttamente dal portale dell'anagrafe canina della Regione Lazio. In orario dalle 18:00 alle 8:00 la cartella clinica che deve sempre accompagnare l'animale può essere in forma cartacea ed essere inserita sul portale dell'anagrafe canina della Regione Lazio in orario di servizio.

In caso in cui il cane vagante risulta essere dotato di microchip letto dall'ausiliare o dal Medico Veterinario o dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto, il responsabile del procedimento controllerà la registrazione in anagrafe canina al fine di reperire le informazioni ed i recapiti del proprietario. Con parere favorevole del Medico Veterinario o delle Forze dell'Ordine il cane potrà essere oggetto di restituzione immediata al proprietario mediante la compilazione dell'apposito modulo di restituzione allegato alla presente procedura. (Allegato 1).

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	<p style="text-align: center;">INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI</p>	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

Se impossibilitato alla restituzione per irreperibilità o impossibilità del proprietario, lo stesso cane sarà condotto al canile sanitario.

Per gli interventi di tipo 6 che riguarderanno i gatti, considerato quanto sancito dall'articolo art. 11 comma 1 della LR.34-1997 "La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. **E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat**" e quanto disposto alla lettera 7 comma 4 dell'Allegato A del Dgr 43-2010, il servizio veterinario assolverà esclusivamente il compito di fornire **pronto soccorso** per i gatti appartenenti alle colonie feline. Per tale motivo i felini in questione potranno essere prelevati dal territorio esclusivamente se bisognosi di cure mediche sotto la responsabilità del Medico Veterinario e dovranno essere inviati, qualora lo ritenga necessario, direttamente presso la Clinica veterinaria convenzionata con le stesse modalità di invio per i Cani feriti. Dopo le cure ricevute i gatti dimessi e ritenuti guariti dovranno essere reintrodotti nel luogo di cattura. Nel caso in cui gli animali necessitino di un periodo di terapia domiciliare potranno essere trasferiti presso l'ambulatorio veterinario della ASL di Rieti, muniti di scheda clinica con indicata diagnosi, prognosi e terapia da effettuare. Al termine della terapia sarà compito del Direttore Sanitario del suddetto ambulatorio rivalutare il soggetto e disporre la reimmissione sul luogo di cattura.

Nel caso in cui le lesioni subite siano incompatibili con la vita di "gatto libero vagante" i soggetti potranno essere affidati ad associazioni o cittadini che ne facciano richiesta, previa comunicazione al Sindaco del comune competente per territorio.

8. CANILE SANITARIO

L'inserimento dei cani al Canile sanitario è ad opera esclusiva dei Medici Veterinari della Asl di Rieti previa identificazione e visita preliminare al fine di riscontrare nell'animale il buono stato di salute o le eventuali patologie sospette o riscontrate. Tutti gli interventi medici eseguiti sono registrati su una "scheda clinica del singolo soggetto" sotto la voce "Eventi Sanitari" della piattaforma dell'anagrafe canina della Regione Lazio. Le informazioni sanitarie di maggior rilevanza dovranno essere fornite al nuovo proprietario (adottante) o al canile Rifugio di destinazione. Nel Canile Sanitario le prestazioni sanitarie nei confronti dei cani ricoverati sono erogate dalla ASL di Rieti sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L. R. 34/97. L'attività prioritaria del Canile Sanitario è la custodia temporanea, protratta per pochi giorni, finalizzata in primo luogo alla identificazione, alla valutazione sanitaria e comportamentale, ed alla restituzione dell'animale al proprietario. All'interno del canile sanitario il Personale Medico Veterinario della

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI	Rev. 0 del 16/5/2025	Pag. 7 di 10
		IOSAIAPZ 23	

ASL provvederà ad attuare i provvedimenti disciplinati della DGR n° 43 del 29/09/2010, allegato A, nella fattispecie:

- Visita clinica
- Identificazione e registrazione in anagrafe
- Trattamento antiparassitario esterno ed interno
- Profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive trasmissibili
- Sterilizzazione chirurgica sia dei maschi che delle femmine e cure postoperatorie
- Prelievi diagnostici volti a: diagnosi di leishmaniosi e eventuali malattie emergenti
- Interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell'animale anche eventualmente tramite l'inoltro alla struttura convenzionata.

Al momento del recupero qualora il cane sia **sprovvisto** di transponder e siano evidenziate problematiche di tipo sanitario (traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive) che necessitino di un'assistenza medica verrà, qualora il Medico veterinario responsabile del procedimento lo ritenga necessario, inviato alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del Comune dove è stato effettuato il recupero, che verrà informato del recupero e della situazione sanitaria.

Al momento del recupero qualora il cane sia **provvisto** di transponder e il proprietario non sia rintracciabile ma siano evidenziate problematiche di tipo sanitario (traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive o non infettive) che necessitino di un'assistenza medica verrà inviato dal medico veterinario responsabile del procedimento alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del proprietario.

Qualora un cane detenuto presso il Canile Sanitario manifesti problematiche di tipo sanitario (ad es. traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive o non infettive) e che richiedono assistenza medica verranno inviati dal Direttore sanitario del canile alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del Comune dove è stato effettuato il recupero o al proprietario.

Nel Canile Sanitario:

1. La struttura ha un orario previsto di apertura e chiusura, salvo eventuali variazioni per esigenze di servizio durante l'anno, che deve essere messo a disposizione di utenti e Associazioni, tale orario è soggetto alla situazione epidemiologica del Canile Sanitario stesso il quale può variare significativamente fino alla chiusura al pubblico qualora il Direttore Sanitario lo ritenga necessario.

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	<p style="text-align: center;">INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI</p>	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

2. E' vietato, al di fuori degli orari previsti per le visite, l'ingresso di estranei o persone non autorizzate o non aventi titolo, comprese le associazioni animaliste o singoli volontari riconosciuti, se non per esigenze particolari stabilite dai Servizi Veterinari.
3. Gli accessi saranno permessi alle associazioni e singoli volontari negli orari e giorni stabiliti, purché in possesso di polizza assicurativa individuale contro infortuni e al solo fine di favorire le Adozioni.
4. Tutte le operazioni di accudimento dei cani ospitati nel canile sanitario, alimentazione, pulizia, e sorveglianza è ad opera del solo personale Asl, sia Ausiliario che Medico Veterinario.
5. Per chiare ragioni epidemiologiche e per il breve periodo in cui i Cani sosterranno all'interno del Canile Sanitario per il solo espletamento dei provvedimenti sanitari obbligatori della DGR n° 43 del 29/09/2010, allegato A, non è consentito lo "sgambamento" dei cani ospitati nel Canile Sanitario.
6. Sia i visitatori che il personale Asl è tenuto ad indossare all'ingresso del Canile Sanitario i D.P.I. sanitari monouso quali: calzari, guanti e camici monouso.
7. I visitatori potranno accedere liberamente negli orari e giorni stabiliti al fine della sola visione dei cani per l'eventuale adozione. L'affidamento è a titolo gratuito con possibilità di recesso entro 7 gg.
8. Presso il Canile Sanitario non è consentito il ricovero e la gestione di cucciolate non autosufficienti, né il mantenimento di cani oltre il periodo massimo di 15 gg o per un periodo superiore qualora il Servizio Veterinario non ne rilevi necessità.
9. La detenzione di cuccioli autonomi, potrà durare per un tempo di 60 giorni finalizzato al completamento delle prestazioni del SV con esclusione della sterilizzazione chirurgica. I cuccioli successivamente saranno inviati presso il rifugio convenzionato con il Comune, affidati o adottati e solo raggiunta la maturità sessuale, riportati previo accordo con il Servizio Veterinario per essere sottoposti a sterilizzazione chirurgica.

9. Trasferimenti di cani verso i Canili rifugio convenzionati

In caso di mancato rintraccio del proprietario dell'animale, l'assegnazione degli animali dal Canile Sanitario, verso il Canile Rifugio, avviene di norma entro 15 giorni e/o solo dopo che gli stessi siano stati sottoposti, nel canile sanitario, agli accertamenti ed agli interventi sanitari obbligatori.

Salvo differenti accordi tra gli Enti interessati, le spese sostenute per il trasferimento sono a carico del Comune in cui il cane è stato catturato.

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI	Rev. 0 del 16/5/2025
		IOSAIAPZ 23

Si ricorda come la LR 34/97, articolo 16 comma 5 indichi che gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste. Il comma 6 dello stesso dispositivo indica che entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.

10. Competenze dei Comuni della Provincia di Rieti

I Comuni partecipano ai costi sostenuti dalle ASL, anche utilizzando i fondi della Legge 281/91, finanziando le attività di cui ai punti 1.5. e 1.7 dell'Allegato A della Deliberazione Giunta Regionale n. 43 del 29/01/2010.

Sono a carico dei Comuni ove è stato recuperato il cane i costi di:

- smaltimento delle spoglie di cani deceduti o sottoposti ad eutanasia dal Servizio Veterinario
- cure sanitarie straordinarie.
- Trasferimento dei cani dal Canile Sanitario al Canile Rifugio di proprietà o convenzionato

11. Ruolo dei Servizi Veterinari

I Servizi Veterinari:

1. Vigilano sull'integrità igienico-sanitaria e strutturale del Canile Sanitario.
2. Sono responsabili della detenzione e custodia dei presidi medico-chirurgici e farmaci veterinari dell'espletamento pratiche relative ad affidamento dei cani detenuti a coloro che ne facciano richiesta; della remissione sul territorio dei cani compatibili (cane di quartiere) o al loro invio presso rifugi convenzionati.
3. In caso di cani già identificati con microchip e/o di cani di proprietà privi di microchip e riconosciuti, viene eseguita la restituzione al legittimo proprietario previa verifica degli adempimenti del caso previsti dalla L.R. 34/97 e D.lgs. 134/2022 nonché applicazione di tariffe spettanti alla ASL disciplinate dal tariffario regionale per gli interventi di cattura e restituzione.

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	INTERVENTI SU ANIMALI D'AFFEZIONE SEGNALATI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI	Rev. 0 del 16/5/2025	Pag. 10 di 10
		IOSAIAPZ 23	

12. Ruolo delle Associazioni animaliste e dei volontari

Alle Associazioni animaliste o ai singoli volontari **che ne facciano richiesta** viene permesso l'ingresso al canile sanitario secondo modalità ed orari concordati dal servizio veterinario, riconoscendo alle stesse un ruolo fondamentale ed insostituibile nella gestione delle criticità del problema "randagismo" e dei rapporti tra il cittadino, Comuni ed ASL, inoltre possono coadiuvare il personale Asl ad assicurare efficacemente le seguenti mansioni:

- Catalogazione fotografica dei cani finalizzata alla adozione tramite divulgazione dei loro connotati in ambito locale, regionale, nazionale o anche social network;
- Assistenza dei cani sterilizzati reimmessi sul territorio/affidati, assicurando il loro monitoraggio, compatibilità ed integrazione con luoghi e persone;
- Collaborazione nel recupero e restituzione di cani di proprietà smarriti e restituzione al legittimo proprietario;
- Collaborazione con la Polizia Municipale e/o altri organi di polizia e vigilanza in attività istituzionali volte alla verifica degli adempimenti relativi all'iscrizione dei cani di proprietà all'anagrafe canina regionale.